

Art. 12 commi 6 e 7 del regolamento dell'Ente. Proposta di modifica delle modalità di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi

Il Consiglio di Indirizzo Generale

- visto l'art. 7, comma 6, lettera e dello Statuto che prevede tra i compiti del Consiglio di Indirizzo Generale di *"deliberare le modifiche dello Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento elettorale su proposta del Consiglio di Amministrazione"*;
- Visto che il comma 8 dell'art. 12 del regolamento dell'Ente che così stabilisce: *"Dopo il primo quinquennio di attività dell'Ente, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per la determinazione del montante e per il calcolo delle pensioni possono essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria e al complessivo assetto previdenziale dell'Ente"*
- atteso che il quinquennio previsto dal comma 8 dell'art. 12 per proporre variazioni ai parametri di calcolo del montante è scaduto il 18 agosto 2004;
- atteso che la modalità di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è attualmente regolata dai commi 6 e 7 dell'art. 12 del regolamento dell'Ente;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata nella seduta del 24 gennaio scorso ed avente ad oggetto: *"Art. 12, commi 6 e 7 del Regolamento dell'Ente. Proposta del CdA di modifica delle modalità di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi"*, che prevede di approvare il nuovo testo dei commi 6, 6bis e 7 dell'art. 12, che così stabiliscono:

Art. 12, comma 6:

"Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi, salvo quanto previsto al comma 8, è pari almeno alla media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente all'anno da rivalutare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i."

Art. 12, comma 6 bis:

"Qualora i rendimenti netti realizzati dall'Ente siano superiori al tasso di cui al comma 6, la differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e il tasso di cui al comma 6 sarà accreditata sui conti individuali nella misura del 50%."

Art. 12, comma 7:

"È istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere il 50% dell'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e il tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6."

Il Consiglio di Indirizzo Generale adotta ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto, ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con diretta incidenza sulla misura dell'aliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla predetta variazione del PIL nominale".

delibera 4/2014

- le premesse sono parte integrante della presente delibera;

- di approvare le modifiche al Regolamento dell'Ente così come riportate in premessa e deliberate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 24 gennaio scorso avente ad oggetto: *"Art. 12 commi 6 e 7 del regolamento dell'Ente. Proposta di modifica delle modalità di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi"*;
- di dare disposizioni affinché la presente delibera venga trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 7, comma 7, dello Statuto e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
- di dare comunicazione della presente delibera al Presidente dell'Ente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, i CdD, al Collegio Sindacale e agli Uffici dell'Ente.